

17/06/2010 15:58 +391610522510718

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PAG 02/06

## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

## SEZIONE II CIVILE

Il Presidente istruttore della causa iscritta al n.  
7660/2009 R.G.  
ha pronunciato la seguente

**IL CASO.it**

## ORDINANZA

Letto il ricorso proposto da [REDACTED] S.p.A. ai  
sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti di A [REDACTED]  
F [REDACTED]

considerate le difese del resistente;  
esaminata la documentazione prodotta;

## osserva:

.La pretesa cautelare si inserisce nell'ambito del  
contenzioso promosso da [REDACTED] S.p.A. nei con-  
fronti di A [REDACTED] F [REDACTED] al fine di ottenere  
l'accertamento della cessazione dei contratti col-  
legati (comodato petrolifero del 10 giugno 2003,  
con il quale la società aveva affidato al F [REDACTED] la  
gestione dell'impianto di distribuzione carburanti  
[REDACTED], sito in [REDACTED] alla [REDACTED]; con-  
tratto di fornitura; locazione di una porzione di  
terreno annesso all'impianto, da destinare ad atti-  
vità di autolavaggio) per i gravi inadempimenti  
della controparte, che consentivano l'attivazione  
della clausola risolutiva espressa, e, comunque,

17/06/2010 15:58 +391610522510718

TRIBUNALE CIVILE

PAG 03/06

per scadenza del rapporto alla data del 18 dicembre 2009 nonché la restituzione di tutti i beni.

Con il ricorso in esame, [REDACTED] ha chiesto al giudice l'immediata riconsegna dei beni oggetto del contratto di comodato e di quello di locazione, onde consentirle "di provvedere alla regolare apertura e gestione degli esercizi, nel rispetto degli orari prescritti per legge". **IL CASO.it**

.In mancanza di questioni di carattere pregiudiziale, l'esame dell'istanza cautelare deve essere affrontato con esclusivo riferimento ai due presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus boni iuris*, la documentazione prodotta da [REDACTED] (v. lettera del 17 aprile 2009 con cui, avvalendosi dell'art. 3 del contratto di comodato petrolifero, essa manifestò la volontà di disdettare il rapporto per il 15 dicembre 2009) nonché il fatto - non contestato dal resistente - della mancata restituzione a tutt'oggi dei beni consentono di ritenere - allo stato degli atti e nell'ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare - che il contratto di comodato e quello collegato di locazione siano cessati e che sussista il diritto di [REDACTED] di rientrare nel possesso dei beni oggetto dei suddetti contratti.

17/06/2010 15:58 +391610522510718

TRIB RE CAN CIV

PAG 04/06

Per opporsi alla pretesa, il resistente ha dedotto che è consuetudine dei gestori di impianti di carburante corrispondere una somma di danaro al gestore che lascia l'impianto e che [REDACTED] ingiustificatamente era venuta meno a tale prassi consolidata.

### IL CASO.it

Al riguardo si osserva che l'esistenza di una siffatta consuetudine è stata contestata da [REDACTED] e che la relativa prova, incombente sul F [REDACTED], non può essere affidata alla mera audizione degli informatori da lui indicati; in ogni caso, l'art. 17.3 (specificamente approvato per iscritto) del contratto di comodato stabilisce che "la riconsegna non potrà essere ritardata per qualsiasi motivo o ragione e, pertanto, il Gestore, impregiudicato ogni suo eventuale diritto (da far valere in separata sede), non potrà opporre alcuna eccezione né esperire azioni al fine di evitare o ritardare la consegna stessa"; si deve quindi escludere - nell'ambito della presente valutazione sommaria - che il Faris possa legittimamente opporsi alla restituzione dei beni, facendo valere il suo preteso diritto al pagamento di una somma di danaro quale indennizzo per la riconsegna dell'impianto.

Quanto al *periculum in mora*, non si può non rileva-

re - sempre in base alla valutazione sommaria richiesta in sede cautelare - che: il F [REDACTED] ha provocato il sequestro dell'impianto per averlo affidato, durante la sua assenza dall'Italia, a un soggetto privo di permesso di soggiorno e di regolare contratto di lavoro; nonostante il dissequestro del 19 giugno 2009, l'impianto è rimasto chiuso fino alla fine del mese di agosto 2009 (v. deduzioni dello stesso resistente nella comparsa di costituzione); nonostante la riapertura, il F [REDACTED] non ha provveduto a rifornire l'impianto (v. lettera raccomandata di constatazione e diffida di [REDACTED] del 5 novembre 2009, regolarmente ricevuta dal destinatario e non riscontrata; rilievi fotografici prodotti a corredo del ricorso, riferibili alla data del 12 febbraio 2010, che hanno costituito oggetto di una contestazione del tutto generica a fronte della specificità delle riproduzioni); all'Ufficiale giudiziario, che ha tentato di effettuare la notifica del ricorso presso il distributore, questo è apparso "chiuso e in evidente stato di disuso" (v. relata del 7 aprile 2010). **IL CASO.it**

La mancata riconsegna dell'impianto e lo stato di abbandono in cui esso si trova già da vari mesi integrano gli estremi del pregiudizio imminente e ir-

17/06/2010 15:58 +391610522510710

TRIB RE CAN CIV

PAG 06/06

reparabile, attese l'impossibilità per [REDACTED] di assicurare il servizio pubblico di distribuzione dei carburanti e il conseguente rischio di incorrere nella decadenza dal provvedimento di autorizzazione petrolifera e in responsabilità di natura fiscale, oltre che nelle conseguenze connesse alla perdita dell'avviamento; ciò comporta inevitabilmente l'esposizione a pregiudizi non emendabili attraverso una futura riparazione di carattere meramente economico.

**IL CASO.it**

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.

Ordina ad A [REDACTED] F [REDACTED], titolare dell'omonima ditta, di riconsegnare immediatamente a [REDACTED] S.p.A. l'impianto di distribuzione carburanti in [REDACTED], via [REDACTED], costituito dalla relativa area e dai locali e attrezzature indicati all'art. 2 del contratto di comodato petrolifero, registrato a Reggio Emilia il 10 giugno 2003 al n. 7832/3, nonché gli immobili oggetto del collegato contratto di locazione.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 17 giugno 2010.

Il Presidente istruttore

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO

S

17 GIU. 2010

Operatore Giudiziale  
Barbara [REDACTED]